

Registrazione di Atto Privato

Il 02/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM3, serie 3, numero 1121

data di stipula: 09/11/2025

ident.vo telematico: TM325L001121000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: RSSNRC81A04A940N

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91297100371				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



Su delega del Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
Gaetano Femia



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2025 e questo dì 9 del mese di novembre alle ore 21.00, presso la sede della Polisportiva Ardor Bollate, via Repubblica n. 6 si è riunita, l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Orizzonti Sportivi Odv.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. Enrico Rossetti, Presidente dell'Associazione, il quale constata e fa constatare:

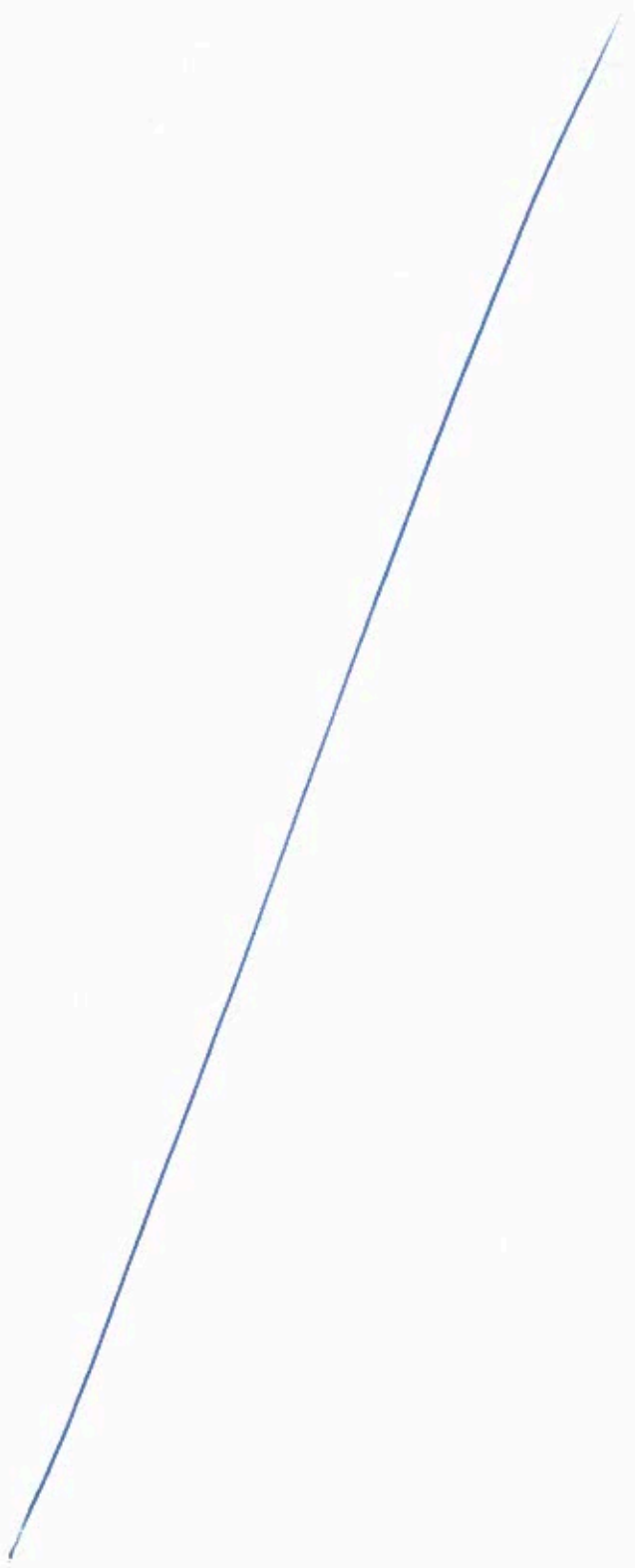
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente il Consiglio Direttivo al completo;
- che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti in proprio e per delega n. 10 su 15 soci iscritti nel libro soci di seguito indicati:

☒ Borocci Renato (delega)	☒ Rossetti Enrico
☒ Paoletti Paola (delega)	☒ Mitrano Roberto
☐ Perniola Angelo	☒ Carli Marta Lucia
☒ Veroli Raffaella (delega)	☒ Luzzini Stefano
☐ Giamberti Alessandro	☒ Fantini Luca
☐ Giuliani Barbara	☒ Minora Matteo
☐ Marchesini Lucia	☒ Mitrano Luca
☐ Zaccari Giuseppina	

Pertanto, mentre è chiamato a fungere da segretario il Sig. Roberto Mitrano, l'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno (ODG)

1. Presentazione progetti
2. Cambio sede legale
3. Definizione poteri Consiglio direttivo
4. Programmazione eventi futuri
5. Approvazione nuovi soci
6. Varie ed eventuali.

Il presidente dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione.





1. Presentazione progetti

Vengono presentati i progetti che quest'anno saranno sostenuti dall' Associazione nell'ambito della propria attività istituzionale. In particolare, si segnalano:

- **Progetto campo basket oratorio (Cisalfa)**

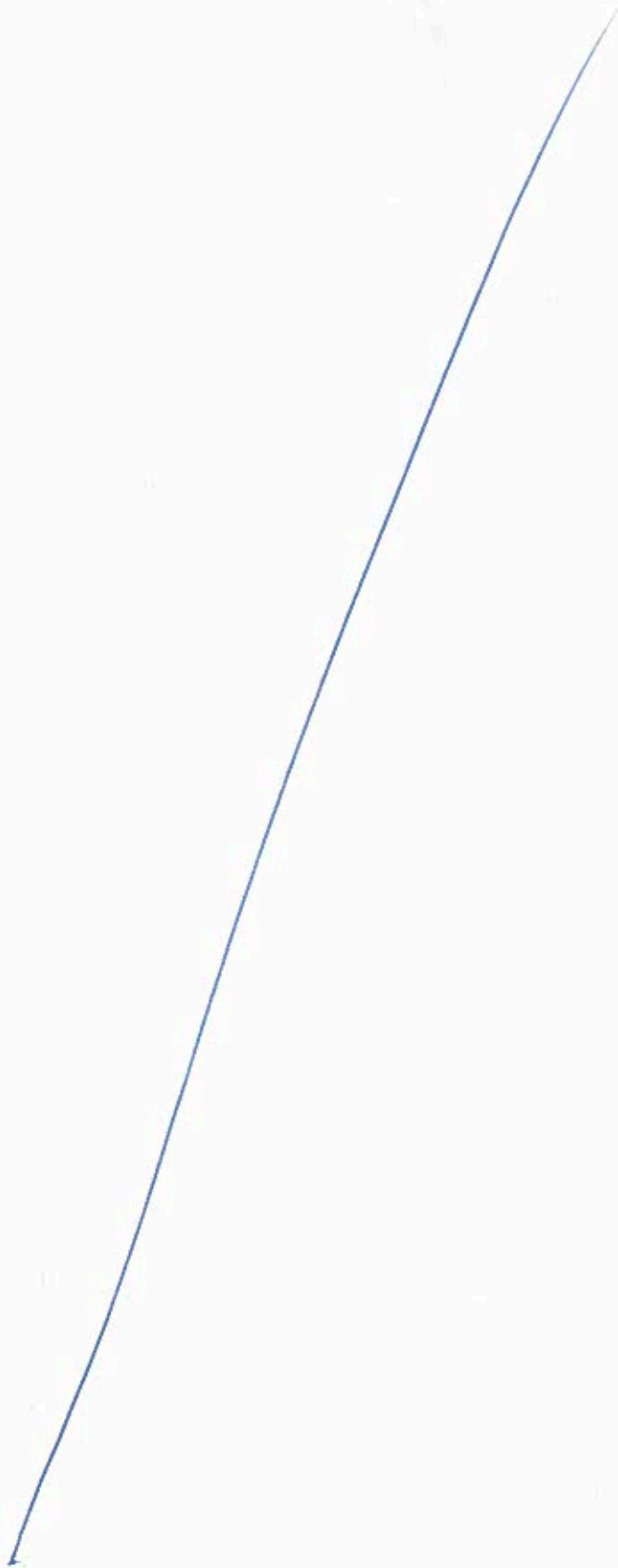
Viene presentato il progetto di rifacimento del campo da basket situato presso l'Oratorio San Filippo Neri di Bollate (MI), in collaborazione con Cisalfa Sport. Quest'ultimo è coinvolto nel rifacimento della pavimentazione del campo tramite HIPT (Hard in the paint) che si occuperà della stesura della resina sul pavimento esistente e delle grafiche sia sul campo che sui muri perimetrali. L'onere di queste opere è tutta a carico di Cisalfa Sport. Orizzonti Sportivi sono coinvolti in quanto partner del progetto e si prenderà carico delle attività di bonifica delle aree limitrofe al campo.

Il progetto semi definitivo è stato presentato in assemblea. Resta da definire l'importo dei lavori di bonifica poiché la disposizione delle panchine e il rifacimento dei cordoli del campo sono da presentare/concordare con la Parrocchia San Martino di Bollate (MI) che è proprietaria del suolo. La Parrocchia ha già dato il benestare per l'inizio dei lavori; tuttavia, manca la firma sull'accordo formale che è stato presentato da Cisalfa. Il presidente, Enrico Rossetti, farà avere non appena disponibile l'accordo al Parroco, don Alessandro Chiesa, per procedere con la firma.

Indipendentemente dal valore dell'importo, l'intera assemblea è risultata favorevole all'unanimità all'approvazione del progetto.

- **Progetto Uganda – Village of Joy**

Il tesoriere Luca Fantini e il presidente Enrico Rossetti hanno riportato in assemblea il riassunto dell'incontro avvenuto in data 05 novembre 2025 con Giorgio Scarpioni dell'associazione Ewe Mama, promotrice del progetto che prevede la costruzione di una struttura sportiva polifunzionale in Uganda. Sono emersi tuttavia dei dubbi da parte dell'assemblea circa la somma da devolvere in questo progetto. Infatti, sui 40.000 euro necessari per il completamento dell'opera, al momento ne sono stati raccolti solamente 3.000 da parte di Ewe Mama. Per poter iniziare i lavori di preparazione / bonifica del terreno sulla quale verrà edificato il centro polifunzionale sono necessari 10.000 euro (dei 40.000 totali). Visto il legame costruttivo e funzionale con l'associazione Ewe Mama, (che ha visto alcuni bollatesi attivamente coinvolti in una delle loro missioni umanitarie) l'assemblea si riserva di valutare in futuro le modalità con cui sostenere e finanziare il progetto "Village of Joy". Tale valutazione sarà comunicata direttamente al consiglio direttivo da ciascun socio attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo (e-mail, messaggistica).





Il progetto, con i suoi allegati, è stato presentato all'assemblea e verrà condiviso via mail a tutti i soci, come richiesto, per averne una maggior conoscenza.

- Progetto Tanzania – Uno scuolabus per Iringa

È stato presentato in assemblea, il progetto “Uno Scuolabus per Iringa” che Orizzonti Sportivi ha deciso di supportare visto il legame con la realtà locale delle Suore Missionarie della Consolata Tanzania (supporto logistico di una missione umanitaria che ha coinvolto alcuni bollatesi). Il coinvolgimento economico di Orizzonti Sportivi all'interno del progetto è tuttavia in fase di definizione, ma si stima intorno a 8.500 euro circa. Sono state discusse in assemblea le modalità e le tempistiche con cui fare pervenire il supporto economico alle Suore Missionarie della Consolata.

L'assemblea, tuttavia, si è dimostrata favorevole all'unanimità al sostegno di questo progetto, confidando in una futura collaborazione attiva.

- Progetto Shisong 2.0 – Camerun

È stato presentato in assemblea il progetto Shisong 2.0 con il preventivo che ci è pervenuto da Fra Francis, Frate missionario, responsabile della parrocchia di Shisong. Il progetto Shisong 2.0, che nella sua interezza verrà condiviso con i soci, mediante mail, ammonta a 5.000 euro.

L'assemblea ha accolto in maniera favorevole il progetto Shisong 2.0, deliberando all'unanimità l'invio dell'importo economico prima della conclusione del 2025. A questo riguardo i Frati Missionari Cappuccini di Milano, coinvolti in prima linea in questo progetto riceveranno la donazione da parte di Orizzonti Sportivi che faranno recapitare direttamente a Fra Francis per l'inizio dei lavori.

- Donazione Mons. Angelo Pagano

In sede di assemblea è stato deliberato all'unanimità, la donazione di 1.000 euro a Mons. Angelo Pagano per i progetti che lo stesso sta sostenendo in Etiopia. Tale importo verrà versato sul conto dei missionari cappuccini di Milano – che faranno recapitare poi l'intera somma a Mons. Pagano.

2. Variazione sede legale dell'associazione.

L'assemblea ad unanimità delibera il cambio di sede legale dall'attuale indirizzo al seguente:

Bollate - Via Repubblica 21 ed incarica il Dott. Mitrano Franco a procedere con le varie comunicazioni agli uffici competenti.

4. Approvazione Ingresso nuovi soci

Orizzonti Sportivi ODV

Largo Salvador Allende 14/A – 60035 Jesi (AN) – P.IVA 91297100371





L'assemblea delibera ad unanimità l'ingresso e la partecipazione alla Associazione dei seguenti nuovi soci:

NR.	SOCIO	CODICE FISCALE	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA
36	VOLONTE' LUCA	VLNLCU80L14A940G	BOLLATE (MI)	14/07/1980
37	ACETI ALESSIA	CTALSS00T60A940K	BOLLATE (MI)	20/12/2000
38	FARINA LUCA	FRNLCU89L30C800O	CLUSONE (BG)	30/07/1989
39	ABBATANTUONO FRANCESCA	BBTFNC95M52L319G	TRADATE (VA)	12/08/1995
40	BRIVIO RICCARDO	BRVRCR97L13A940C	BOLLATE (MI)	13/07/1997
41	ROSSETTI VALERIA	RSSVLR79B67A940Z	BOLLATE (MI)	27/02/1979
42	STEFANO DONISELLI	DNSSFN70B20A940S	BOLLATE (MI)	20/02/1970
43	JOHAN FRANK SALINAS OLIVARES	SLNJNF87T30Z611G	PERÙ	30/12/1987
44	MARCO BRIVIO	BRVMRC03B03A940I	BOLLATE (MI)	03/02/2003
45	TOMMASO MARIANI	MRNTMS06L08A940K	BOLLATE (MI)	08/07/2006
46	MESTAWOT KEBEDE TEDI	TDEMTW91P66Z315K	ADDIS ABEBA (ETIOPIA)	26/09/1991

5. Varie ed eventuali

Viene informato il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci che Orizzonti Sportivi promuoverà azioni finalizzate alla promozione e divulgazione dei progetti sostenuti da Orizzonti Sportivi presso varie aziende del territorio con finalità di raccolta delle donazioni a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione.

L'assemblea delibera ad unanimità, per l'anno sociale 2026, la quota associativa di € 10.00 che ciascun socio dovrà versare sul conto della associazione mediante bonifico bancario seguendo tempi e modalità previsti nello statuto.

Alle ore 22.30 , avendo esaurito gli argomenti previsti nell'ordine del giorno, non essendoci altro da discutere, l'assemblea vien sciolta previa stesura e lettura del presente verbale.

Il segretario

Il Presidente

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO



Registrato il presente atto il 02-12-25

al n° 1121 mod. 3 con esatto

€: ZERO . . esente . .

Orizzonti Sportivi ODV

Largo Salvador Allende 14/A - 60035 Jesi (AN) - P.IVA 91297100371

Su delega del Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
Gaetano Femia





Statuto Associazione di volontariato ORIZZONTI SPORTIVI ODV

(ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore")

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata ORIZZONTI SPORTIVI - Organizzazione di volontariato, in breve ORIZZONTI SPORTIVI ODV da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bollate, (MI) via Repubblica n. 21. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apolitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o



associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, svolge attività a favore delle realtà del volontariato attive nei Paesi in via di sviluppo e di transizione in un contesto di Cooperazione Internazionale. In particolare, l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività di volontariato, a livello provinciale e nell'ambito dell'intercultura;
- predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità;
- contribuire all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato presenti a livello territoriale e attive in ambito internazionale;
- promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali nell'ottica di uno sviluppo
- sostenibile dell'ambiente e delle possibilità lavorative per le popolazioni locali.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:



- a livello locale promuove azioni per lo sviluppo della tutela dei Diritti Umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo, della donna e del bambino promuovendo iniziative a favore della cultura, della salute e dell'integrazione in particolar modo nei confronti di immigrati al fine di facilitare i processi di integrazione e conoscenza del territorio;
- promuove e organizza attività ludico sportive a livello locale con il fine di introdurre i minori in età scolare alle pratiche sportive quale mezzo per favorire l'integrazione sociale e la crescita individuale. L'Associazione, da sola o in collaborazione con altre associazioni e/o Enti locali, organizza, nei Paesi in Via di Sviluppo e di Transizione, azioni di Solidarietà che tendono a garantire alle popolazioni il rispetto dei principali Diritti Umani. In particolare:
 - o promuove, sviluppa e sostiene Progetti e iniziative finalizzati a garantire la salute, sia fisica che psichica, ed il benessere delle popolazioni, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche, ai servizi sociali necessari ed al sostegno alla microfinanza.
 - o promuove l'istruzione finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali con particolare attenzione alla comprensione, alla tolleranza e all'amicizia fra i popoli.
 - o organizza esperienze di volontariato per istruttori sportivi che si rendono disponibili a trasferire le proprie conoscenze professionali ai loro corrispettivi locali nei progetti sostenuti dall'associazione.
 - o promuove, sviluppa e sostiene Progetti e iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse naturali dei Paesi attraverso azioni



internazionali per la tutela dell'ambiente in grado di permettere agli stessi di elaborare un sistema di sviluppo sostenibile, per tutti gli abitanti e per ogni forma di vita, nel rispetto reciproco.

- o sostiene e valorizza il patrimonio culturale sia ai fini della tutela di identità culturali dei Paesi interessati, che quale fonte di occupazione e di reddito.
- o ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.



ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli



organi associativi. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Doveri e diritti dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione. È dovere del socio versare la quota associativa e prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e all'Assemblea con diritto di voto. Possono accedere alle cariche associative e prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

ARTICOLO 8

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;



- espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di espulsione;
- per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- per morte.

ARTICOLO 10

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla





pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 11

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il sub organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 12 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 12

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 13

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni



socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 14

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 15

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria

- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;





- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 16

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea; predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza



- dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 17

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 18

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre



componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolare, casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 19

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.



ARTICOLO 20

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 21

Segretario dell'associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 22

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio



consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 23

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 24

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 25

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di



celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quella di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 26

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 28

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al



rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29

Bilanci

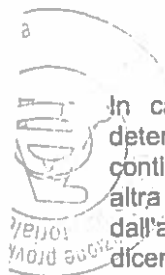
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 30

Scioglimento e liquidazione dell'associazione



In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 31

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.



ARTICOLO 32

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il segretario

Il presidente